

DOCUMENTO

Oggetto: Pascolamento di terzi. Adozione urgente di una deliberazione da parte della Giunta Regionale in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 comma 5 del D.M: 1420 del 26 febbraio 2015.

In Italia la pratica del “pascolamento da parte di terzi” è stata consentita dalle disposizioni applicative della Domanda Unica di pagamento ai sensi dei regolamenti (CE) 1782/2003 e n.73/2009. Non risultano disposizioni normative, comunitarie e nazionali che giustificano il mancato riconoscimento del pascolamento di terzi; Pratica diffusa in Calabria, data la presenza di allevamenti senza disponibilità di terreni propri.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1420 del 26.02.2015 all'articolo 2 comma 5 consente alle Regioni, con proprio atto, di disciplinare anche tale pratica e renderla ammissibile, comunicandolo all'organismo di coordinamento : *“Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalità previste nell'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.”*

Il dubbio di legittimità del provvedimento AGEA, che nell'ottobre 2014, ha comunicato l'inammissibilità del pascolamento da terzi , a valere sulla domanda unica 2014, emerge con chiarezza nelle motivazioni del DM 1922 del 30 marzo 2015.

Il DM dà disposizione agli Organismi Pagatori, nelle more della definizione dei contenziosi, di procedere alla liquidazione delle Domande Uniche 2014 per le superfici interessate da tale pratica. Se ciò non sarà fatto si arrecherà un danno patrimoniale alle aziende agricole interessate che, solo in Calabria, sono oltre 1.800.

Diventa, pertanto, assolutamente necessario e non rinviabile l'adozione di un provvedimento da parte della Giunta Regionale che legittimi tale pratica per le domande di aiuto 2015.

Diversamente la Calabria, per propria scelta, non riconoscerebbe la legittimità di una pratica largamente diffusa e consolidata sul proprio territorio, senza fornirne alcuna motivazione, stante che l'Italia ha scelto di non applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo.

Scelta ancora più grave se si considera che tale pratica è derivata dalla presenza di un numero importante di aziende zootecniche che detenevano titoli speciali non disponendo di terreni propri.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PRODUTTORI
AGRICOLI
CALABRIA

**LiberiAgricoltori**
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

Tutto quanto premesso, considerato che:

- La pratica del pascolamento con animali di terzi è diffusa, da tempo, nel territorio regionale;
- Il mancato riconoscimento del pascolamento di terzi creerebbe difficoltà allo svolgimento delle attività zootecniche, in particolare in aree vocate e riconosciute da Denominazioni di Origine Protetta;
- La pratica del pascolamento di terzi garantisce una corretta gestione dei terreni da parte del conduttore e del carico di UBA da parte dell'allevatore;
- Il 15 giugno scade la presentazione della Domanda Unica 2015 e tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 2 del DM1420 del 26 febbraio 2015 devono essere trasmessi ad AGEA;

Vista l'impossibilità di individuare puntualmente sia i riferimenti catastali dei territori in cui si pratica il pascolamento di terzi, sia le categorie che la praticano,

Si propone di deliberare, ai sensi del comma 5 articolo 2 del DM 26 febbraio 2015, che:

- 1. Il pascolamento con animali di terzi sul territorio calabrese costituisce una modalità consolidata storicamente.**
- 2. Le superfici interessate sono individuate:**
 - a) Dai territori montani, così come delimitati ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
 - b) Dai territori che ricadono nelle produzioni DOP zootecniche;
 - c) La superficie ricomprende tutte le particelle che hanno dichiarato pascolamento da terzi nella domanda 2014, vista la presenza in Calabria di un numero significativo di aziende con titoli speciali;
- 3. Si dà mandato ad ARCEA per l'invio del provvedimento all'Organismo di Coordinamento AGEA, secondo le modalità previste dal DM 1420 del 26 febbraio 2015.**

16 Maggio 2015

Via Cavour, 151 – 88050 Simeri Crichi
Tel. 0961 532648 FAX 0961 532648 – 327 2183231
E.Mail anpacalabria@anpacalabria.it
www.anpacalabria.it



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PRODUTTORI
AGRICOLI
CALABRIA

 **LiberiAgricoltori**

CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

Via Cavour, 151 – 88050 Simeri Crichi
Tel. 0961 532648 FAX 0961 532648 – 327 2183231
E.Mail anpacalabria@anpacalabria.it
www.anpacalabria.it